

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 22 settembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 11 Vitto e alloggio

¹ Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.

² Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:

	fr.
colazione	3.50
pranzo	10.—
cena	8.—
alloggio	11.50

Art. 14

¹ e ² *Concerne solo il testo tedesco.*

³ Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l'esercente non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:

- a. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
- b. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell'azienda, l'importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.

¹ RS 831.101

Art. 16 cpv. 1 prima frase

¹ Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 53 100 franchi all'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo 21. ...

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8900 franchi annui, ma è inferiore a 53 100 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
8 900	15 900	4,2
15 900	20 100	4,3
20 100	22 300	4,4
22 300	24 500	4,5
24 500	26 700	4,6
26 700	28 900	4,7
28 900	31 100	4,9
31 100	33 300	5,1
33 300	35 500	5,3
35 500	37 700	5,5
37 700	39 900	5,7
39 900	42 100	5,9
42 100	44 300	6,2
44 300	46 500	6,5
46 500	48 700	6,8
48 700	50 900	7,1
50 900	53 100	7,4

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 8900 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 23 cpv. 3

³ Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 370 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le

prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr.	Contributo annuo fr.	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr.
meno di 300 000	370	–
300 000	420	84
1 750 000	2856	126
4 000 000 e oltre	8400	–

Art. 118 cpv. 3 seconda frase

³ *Concerne solo il testo tedesco.*

Art. 224 cpv. 2 prima frase

² Per le organizzazioni che adempiono compiti ai sensi dell'articolo 222 capoverso 1 lettera b l'Ufficio federale fissa l'ammontare del sussidio per i servizi di base dello Spitex per l'anno in corso in funzione dei salari dell'anno precedente l'anno prima e di un preventivo globale da stabilire ogni anno. ...

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

